



AGENZIA DEL DEMANIO

Struttura per la progettazione

CONTRATTO DI APPALTO

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, propedeutici alla progettazione, relativi al “rilievo geometrico, architettonico, strutturale, tecnologico, termogrametrico, impiantistico e verifica della vulnerabilità sismica, da restituire in modalità BIM” sull’immobile “Ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG) di Napoli” sito in Napoli, alla via Matteo Renato Imbriani, n. 218.

CUP B63D21001890001 - CIG 9641211302 - ODA: [2023002261] - [2023002262] - [2023002264] - [2023002266] - [2023002267]

TRA

Agenzia del Demanio - Struttura per la Progettazione con sede legale in Roma, alla via Barberini n. 38, C.F. e P.I. 06340981007, in persona del Direttore *p.t.* Arch. Filippo Salucci, e ivi domiciliato per la carica, in virtù dei poteri attribuiti *giusta* determina n. 97 prot. 2021/22400, Comunicazioni Organizzative n. 31/2021 e 35/2022 e Determinazioni del Direttore dell’Agenzia n. 103 e n. 104 del 5 aprile 2023, con cui sono state definite l’organizzazione interna, le competenze e i poteri della Struttura, provvedendo alla nomina del responsabile apicale, in persona dell’arch. Filippo Salucci;

(breviter Agenzia, Struttura o S.A.);

E

Speri Società di Ingegneria e di Architettura S.p.A., con sede legale in Roma, alla via Lungotevere delle Navi n. 19, C.F. 08177840587 e P.I. 01980341000, in qualità di **Mandataria del raggruppamento** ex art 48 del D.lgs. n. 50/2016 *giusta* Atto Costitutivo registrato a [REDACTED] (autentica di firma rep. n. [REDACTED])

[REDACTED], costituito da seguenti soggetti:

Studio K.R. E Associati S.r.l. (Mandante), con sede legale in Napoli alla via Francesco Crispi, n. 36/a CAP 80121 (NA), C.F. e P. IVA n. 04842081210 ([REDACTED]);

Dott. Giorgio Mori (Mandante), libero professionista singolo, con sede legale in piazza Lorenzo Lotto n. 9, ROMA (RM) 00147, C.F. MROGRG58T14H501B, P.IVA 09531420587 ([REDACTED]);

Ing. Nicola Semeraro (Mandante), libero professionista singolo, con sede legale in via Galati n. 70, Roma, prov. RM, C.A.P. 00155, C.F. SMRNCL72T18D086L, P. IVA 07345361005 ([REDACTED]);

Dott.ssa Archeologa Mariangela Preta (Mandante), libero professionista singolo, con sede legale in via Accademie Vibonesi III Traversa n 7, Vibo Valentia, C.F. PRTMNG80C43F537P e P.IVA 02937930796 ([REDACTED]);

e ivi rappresentato dall’**Ing. Francesca De Biasi**, nata a Livorno il 7 febbraio 1975, C.F. DBSFNC75 B47E625U, *giusta* procura speciale a rogito del Dott. Fabrizio Polidori, Notaio in Roma, iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sito in Roma al Lungotevere delle Navi n. 19, Repertorio n. 63741 - Raccolta n. 20661, registrata in Roma in data 15 aprile 2022 al n° 9037 Serie 1T, allegata al presente atto (Allegato “2”);

(breviter Affidatario, Aggiudicatario, Appaltatore o O.E.);

Premessa

- con determina a contrarre prot. 2023/3R/SpP del 03.02.2023, la Struttura per la Progettazione ha avviato una procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (d'ora in avanti, per brevità, **Codice**), volta all'individuazione di un Operatore economico con cui stipulare un contratto per l'affidamento dei servizi di *rilievo geometrico, architettonico, strutturale, tecnologico, termo-igrometrico, impiantistico e verifica della vulnerabilità sismica, da restituire in modalità BIM* relativamente all'intervento di *rigenerazione e valorizzazione sociale dell'ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli*, già Convento di Sant'Eframo Nuovo, sito in Napoli alla via Matteo Renato Imbriani n. 218;
- con nota prot. n. 99 del 24.01.2023 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in avanti, per brevità, **RUP**), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, l'Ing. Giovanni Piccirillo;
- a seguito delle operazioni di gara, con determina prot. n. 2023/63R/SpP del 04.05.2023 la procedura è stata aggiudicata al R.T.P. costituito da: Studio Speri Società di Ingegneria S.r.l. CF 08177840587 e PI 01980341000 (Mandataria); Studio KR e Associati srl, CF e PI 04842081210 (Mandante); Giorgio Mori CF MROGRG58T14H501B PI 09531420587 (Mandante); Mariangela Preta C.F. PRTMNG80C43F537P PI 02937930796 (Mandante); Nicola Semeraro C.F. SMRNCL72T18D086L P.IVA 07345361005 (Mandante);
- la Stazione Appaltante ha, dunque, effettuato le verifiche di legge relative al possesso in capo all'Affidatario dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 del Codice, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, che hanno dato tutte esito positivo;
- il RUP, con nota prot. n. 2023/131R/SpP del 23.06.2023, ha rappresentato che dai controlli eseguiti sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, come descritti dagli artt. 80 e 83 del Codice, nonché dagli atti di gara, non sono emerse cause di esclusione dalla partecipazione in capo all'aggiudicatario;
- con determina prot. n. 2023/134R/SpP del 23.06.2023 è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, l'efficacia dell'aggiudicazione, con disposizione di procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata, entro il termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento di efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, inserendo la *clausola risolutiva espressa* per le ipotesi di cui al successivo art. 12-bis;
- l'Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di volersi avvalere del subappalto per le attività oggetto di appalto di *"indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni, picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e piani di monitoraggio"*;
- l'Affidatario dovrà rimborsare alla S.A. i costi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani obbligatori di cui Decreto del MIT del 02.12.2016 ex art. 1 del Disciplinare di gara, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione;
- con nota prot. n. 2023/87R/SpP del 29.05.2023 è stata disposta la consegna in via d'urgenza del servizio oggetto di appalto ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 8, del Codice e dell'art. 8, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;
- ai fini della sottoscrizione del verbale di consegna in via d'urgenza del servizio *de quo*, l'O.E. ha fornito: l'Atto costitutivo dell'ATI, registrato a [REDACTED] al n° [REDACTED]; la Procura Speciale ing. De Biasi, Rep. n. [REDACTED] registrata in Roma in data [REDACTED]; le polizze per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24, comma 4, del Codice (*Studio Speri Società di Ingegneria s.r.l.* – Polizza n. [REDACTED] emessa da [REDACTED] per il tramite di [REDACTED] con copertura assicurativa [REDACTED] con massimale di importo pari a € 5.000.000,00 per i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza, ai sensi dell'art. 14 del Capitolato; *Studio KR e Associati srl.* – Polizza n. [REDACTED], con copertura assicurativa dal [REDACTED] con massimale di importo pari a € 1.500.000,00 per i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza, ai sensi dell'art. 14 del Capitolato; *Giorgio Mori* – Polizza n. [REDACTED], emessa da [REDACTED], con copertura assicurativa dal [REDACTED] con massimale di importo pari a € 1.000.000,00 per i rischi derivanti dallo

svolgimento di tutte le attività di propria competenza, ai sensi dell'art. 14 del Capitolato; *Mariangela Preta* – Polizza n. [REDACTED]

S.A., con copertura assicurativa dal [REDACTED] con massimale di importo pari a € 250.000,00 per i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza, ai sensi dell'art. 14 del Capitolato; *Nicola Semeraro* – Polizza n. [REDACTED], con copertura assicurativa dal [REDACTED] con massimale di importo pari a € 2.000.000,00 per i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza, ai sensi dell'art. 14 del Capitolato); il Piano di lavoro redatto ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Tecnico Prestazionale;

agli atti della S.A.;

- in data 26.06.2023 l'O.E. aggiudicatario ha comunicato alla S.A. la trasformazione della società mandataria Studio Speri Società di Ingegneria S.R.L. in S.P.A., rappresentando altresì la variazione della denominazione della società in 'Società SPERI Società di Ingegneria e di Architettura S.p.A.' e l'invarianza di tutti gli altri elementi identificativi della medesima;
- la S.A., preso atto della predetta tale circostanza, con *mail* del 27.06.2023 ha richiesto all'O.E. la trasmissione della documentazione attestante tale trasformazione, nonché l'autocertificazione dell'assenza di cause di esclusione previste dalla vigente normativa in capo ai soggetti ricoprenti cariche;
- nella medesima data, l'aggiudicatario ha trasmesso la visura camerale aggiornata della società e le autocertificazioni ai sensi del D.p.r. n. 445/2000 e ss.mm.ii. relative all'insussistenza delle condizioni di esclusione previste agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dei nuovi soggetti ricoprenti cariche, nonché dei familiari con questi conviventi;
- sulla scorta di tanto, la S.A. in data 27.06.2023 ha prontamente avviato le verifiche di legge in capo ai nuovi soggetti ricoprenti cariche all'interno della società "SPERI Società di Ingegneria e di Architettura S.p.A." acquisendo, con esito negativo, i Certificati del Casellario Giudiziale riguardanti i nuovi soggetti ricoprenti cariche all'interno della società "SPERI Società di Ingegneria e di Architettura S.p.A.", nonché verificando che lo stato della nuova richiesta di informativa antimafia (nei confronti della SPERI Società di Ingegneria e di Architettura S.p.A., che include i nuovi soggetti ricoprenti cariche all'interno della società, effettuata mediante piattaforma BDNA in data 28.06.2023), ad oggi risulta il seguente: PR_RMUTG_Ingresso_0249658_20230628: "IN ISTRUTTORIA";
- con nota prot.1230 del 07.07.2023, la S.A. ha acquisito la richiesta di anticipazione del prezzo formulata dall'O.E. a mezzo pec;
- con nota prot. 2023/175R/SpP del 10.07.2023 il RUP ha comunicato alla S.A. le predette circostanze, in uno alla proposta di procedere alla stipula del presente contratto di appalto, munito di apposita clausola risolutiva espressa ex art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., stante la necessità di rispettare le tempistiche relative all'esecuzione dell'intervento nella sua globalità, finanziato anche con risorse PNRR, nonché l'urgenza venutasi a creare per circostanze e fatti non imputabili alla S.A.;
- ai fini della sottoscrizione del presente contratto l'aggiudicatario:
 - a) ha costituito idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, nella forma di Garanzia fideiussoria, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo, emessa da [REDACTED] in data [REDACTED] valida sino all'emissione del certificato di verifica di conformità, per un importo garantito pari ad € 69.515,95 (Allegato "3");
 - b) si è impegnato, con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 14 del Capitolato, a costituire e a presentare alla S.A. una garanzia di responsabilità civile per danni ex articolo 103, comma 7, del Codice, almeno dieci giorni prima dell'inizio effettivo dell'attività di indagine, mediante polizza assicurativa che tenga indenne la S.A. da tutti i rischi di esecuzione connessi all'espletamento della campagna di indagini e alle opere edili di ripristino dello stato dei luoghi, valida sino all'emissione del certificato di verifica di conformità, con massimale non inferiore ad € 500.000,00;

Tutti i documenti richiamati sinora, ancorché non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse, Allegati e Definizioni

Le premesse, gli allegati e i documenti di seguito indicati, agli atti della S.A., costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Allegato “**A**” – **Capitolato Tecnico Prestazionale** elaborato dalla Stazione Appaltante (d’ora innanzi, per brevità, **Capitolato Tecnico**);
- Allegato “**B**” – **Offerta tecnica** dell’Operatore Economico;
- Allegato “**C**” – **Offerta economica e temporale** dell’Operatore Economico;
- **Patto d’integrità**;
- **Scheda Fornitore** e comunicazione ex art. 3 della L. n. 136/2010 (d’ora innanzi, per brevità, **Scheda Fornitore**);

In caso di contrasto tra le previsioni contenute nei precedenti documenti sarà data prevalenza ai documenti secondo il seguente ordine:

- Il presente **Contratto**;
- Allegato “**A**” – **Capitolato Tecnico Prestazionale** elaborato dalla Stazione Appaltante (d’ora innanzi, per brevità, **Capitolato Tecnico**);
- Allegato “**B**” – **Offerta tecnica** dell’Operatore Economico;
- Allegato “**C**” – **Offerta economica e temporale** dell’Operatore Economico;
- **Patto d’integrità**;
- **Scheda Fornitore** e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 (d’ora innanzi, per brevità, **Scheda Fornitore**).

Ai fini del presente contratto, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:

Agenzia o Stazione Appaltante: Agenzia del Demanio-Struttura per la Progettazione;

Affidatario o Appaltatore: l’Operatore economico o il Raggruppamento di Operatori economici affidatari delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

Contratto: è il presente contratto, sottoscritto dall’Agenzia con l’Operatore Economico, per effetto del quale quest’ultimo si obbliga a prestare in favore della Stazione Appaltante le prestazioni in esso contenute.

Art. 2

Oggetto

Il presente contratto ha ad oggetto l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di seguito indicati che dovranno essere svolti dall’Aggiudicatario secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico Prestazionale, nonché negli ulteriori documenti di gara.

L’Agenzia, ai sensi dell’art. 1655 c.c., affida all’Aggiudicatario, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna i servizi relativi al *“rilievo geometrico, architettonico, strutturale, tecnologico, termo-igrometrico, impiantistico e verifica della vulnerabilità sismica, da restituire in modalità BIM”* afferenti all’intervento di *“rigenerazione e valorizzazione sociale dell’immobile NAD0396 ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli”*.

Le prestazioni dovranno essere eseguite relativamente alla tipologia di servizio richiesto, secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico Prestazionale, nonché negli ulteriori documenti di gara.

L’affidatario dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 3 Durata

Il tempo massimo a disposizione per lo svolgimento di tutte le prestazioni oggetto di affidamento è definito complessivamente in **72** (settantadue) giorni naturali e consecutivi, *giusta* ribasso offerto in sede di gara del 20% sui tempi stimati dalla S.A., esclusi i tempi per l'acquisizione di pareri, adeguatamente documentati e comunicati alla S.A., decorrenti dal 29.05.2023 secondo quanto disposto con verbale di avvio in urgenza del servizio prot. n. 2023/87R/SpP del 29.05.2023, secondo i termini e le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico Prestazionale e, in particolare, dall'art. 12 del Capitolato e secondo quanto riportato nel Piano di Lavoro approvato dalla S.A.

Le attività s'intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del RUP, della correttezza e completezza degli elaborati richiesti e del contestuale rilascio del Certificato di Verifica di Conformità del servizio, o altro atto equipollente, delle prestazioni affidate, secondo quanto previsto dall'art.19 del Capitolato tecnico Prestazionale.

Art. 4 Corrispettivi e pagamenti

L'importo contrattuale, determinato a corpo, è pari a complessivi € **246.248,48 (euro duecentoquarantaseimiladuecentoquarantotto/48)**, di cui € 6.832,36 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di oneri contributivi e/o previdenziali/assistenziali ed IVA di legge, giusto ribasso percentuale offerto, pari al 38,23% (trentotto/23 per cento), applicato all'importo soggetto a ribasso a base di gara pari a € 387.592,87.

L'importo relativo all'espletamento di tutte le attività previste per il servizio in oggetto è relativo al raggiungimento del livello massimo di conoscenza ottenibile LC3 per il bene oggetto di appalto. Qualora il livello di conoscenza LC3 non sia raggiungibile, per questioni tecniche opportunamente motivate dall'aggiudicatario ed accolte dal DEC e dal RUP, il corrispettivo riconosciuto sarà determinato applicando il ribasso unico offerto al prezzo relativo all'importo definitivo per ciascun livello di conoscenza effettivamente conseguito (LC1 ovvero LC2), secondo quanto indicato nell' "*Allegato B - Corrispettivi*" del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Il suddetto importo verrà corrisposto secondo le indicazioni riportate nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Qualora per sopravvenute esigenze da parte della S.A. o dell'utente non sia possibile e/o necessario eseguire tutte e/o parte delle attività previste sul compendio, tali attività saranno decurtate dell'onorario.

I corrispettivi sono accettati dall'Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta esecuzione dei servizi affidati e il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari.

In ordine al corrispettivo e alle modalità di pagamento si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 18, del Codice e dell'art. 207 del D.L. n. 34/2020, convertito con L. n. 77/2020, all'Aggiudicatario potrà essere corrisposta, se richiesta, un'anticipazione del prezzo fino al 20% dell'importo contrattuale.

A tal fine l'Aggiudicatario dovrà costituire la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. 55 del 03.04.2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestate all'Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione, C.F. 06340981007, via Barberini n. 38, ROMA, codice IPA **ACD518**, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato, il numero di **ODA** (*Speri Società di Ingegneria e di Architettura S.p.A.*: [2023002261] - *Studio KR e Associati Srl*: [2023002262] - *Mori Giorgio* [2023002264] - *Semeraro Nicola* [2023002266] - *Preta Mariangela* [2023002267]), il **CUP B63D21001890001**, **CIG 9641211302**, nonché il numero di riferimento del presente atto e, ove previsto, la dicitura "*Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972*" (*Split Payment*).

Ciascun O.E. dell'associazione temporanea di prestatori di servizi costituita, mandataria e mandanti, fatturerà singolarmente secondo le quote di partecipazione e incasserà sul proprio conto indicato nella scheda fornitore, indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell'atto costitutivo.

Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, indicato nella *Scheda fornitore* agli atti della S.A., e previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e/o altro documento equipollente.

Sull'importo netto delle prestazioni, per i pagamenti corrispondenti a stati di avanzamento, verrà applicata una ritenuta dello 0,50%, di cui dovrà esserne data evidenza nella fattura stessa. Il totale delle ritenute sarà svincolato soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di Verifica di conformità del servizio e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva DURC e/o altro documento equipollente.

Ai fini dei pagamenti, la S.A. effettuerà le verifiche di cui all'art. 48-*bis* del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

Art. 5

Clausola Revisione Prezzi

Il presente articolo troverà applicazione solo qualora la durata del servizio dovesse eccedere i dodici mesi per causa non imputabile all'O.E., e si applicherà al solo importo degli oneri e spese accessori.

Il corrispettivo contrattuale, per la sola parte degli oneri accessori di cui sopra, è aggiornato, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi di riferimento rilevati dall'ANAC, in assenza di questi sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT, in assenza di quest'ultimi in relazione alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi di cui al comma precedente è riconosciuta solo per l'eccedenza superiore al dieci per cento (10%) delle variazioni accertate rispetto al corrispettivo originario, previa richiesta scritta dell'appaltatore da presentare a pena di decadenza entro 10 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.

Art. 6

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento ha comunicato unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso (indicati nelle *Schede fornitore* agli atti della S.A.). L'Affidatario dovrà comunicare alla S.A., entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'Aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla S.A. ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla S.A. ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 7

Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell'Affidatario

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto in conformità a quanto indicato nel Capitolato Tecnico Prestazionale, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Affidatario con la sottoscrizione del presente contratto.

L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla S.A., nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del contratto.

L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Affidatario si obbliga a consentire all'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto resteranno ad esclusivo rischio e carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4.

L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della S.A.

L'Affidatario prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità, e pertanto senza sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.

L'Affidatario si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

L'Affidatario si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il

proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.

In caso di inadempimento dell'Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

L'affidatario sarà tenuto a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione del gruppo di lavoro, indicato nel Piano di Lavoro, tramite PEC alla Stazione Appaltante.

Esso dovrà inoltre garantire i requisiti professionali richiesti per i professionisti del gruppo di lavoro, anche a seguito di sostituzione di uno o più membri del gruppo di lavoro.

Art.8

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Affidatario si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e quelle specifiche previste dal Codice.

L'Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il personale incaricato dall'Affidatario nell'esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Affidatario medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

Resta inteso che l'Affidatario è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

In caso di inadempimento dell'affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 9

Responsabilità dell'Affidatario

L'Affidatario resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Affidatario medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto.

Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del Certificato di Verifica di Conformità o altro certificato equipollente e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Affidatario si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare l'Agenzia a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto.

Il termine prescrizione di dieci anni ai fini dell'attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui l'Agenzia riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni da parte dei suddetti terzi.

La manleva e garanzia così prestata obbligherà l'Affidatario a tenere sollevata l'Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extra-contrattuale.

Art. 10 Penali

L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni contrattuali nel rispetto dei tempi stabiliti dall'art. 3 del presente contratto e dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali sarà applicata, come previsto dall'art. 15 del capitolato, una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso, pena la risoluzione del presente contratto. L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall'Aggiudicatario nella prima fattura utile, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Affidatario e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Aggiudicatario per iscritto dal RUP/DEC a mezzo PEC. L'Aggiudicatario dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP/DEC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'Affidatario non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno applicate le penali di cui sopra.

Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 107 del Codice e dall'art. 23 del D.M. n. 49/2018 e per le ipotesi ivi previste.

Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata.

Art. 11 Recesso

L'Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, ai sensi dell'art. 109 del Codice, dandone preventiva comunicazione all'Affidatario a mezzo PEC.

Alla data di efficacia del recesso l'Affidatario dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

L'Affidatario avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Art. 12 Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento dell'Affidatario anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante - a mezzo PEC - per porre fine all'inadempimento, l'Agenzia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento di ogni danno subito.

Art. 12-bis

Clausola risolutiva espressa

Si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. (c.d. *clausola risolutiva espressa*), previa dichiarazione da inoltrare all'Affidatario a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 15, 16, 18 e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 10 maturate dall'Affidatario superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore, a mezzo *pec*, nelle seguenti ipotesi:

- qualora sia accertata la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario ai fini della stipula del presente contratto;
- qualora venga accertato il mancato possesso e/o perdita in capo all'Affidatario dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 80 e 83 del Codice;
- in caso di mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
- in caso di fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'Affidatario;
- in caso di inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- per inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e previsti all'art. 5 del presente Contratto;
- in caso di cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
- per reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
- in caso di adozione di comportamenti contrari ai principi dell'Impegno Etico dell'Agenzia o inosservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Agenzia;
- in caso di mancato rinnovo delle polizze di responsabilità civile professionale nel caso in cui vengano a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
- per violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento e agli atti della S.A.

La S.A. procede alla stipulazione del presente contratto **anche** in assenza della documentazione antimafia ai sensi degli artt. 88, comma 4-*bis* e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., in combinato disposto con il comma 2, articolo 3, della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., stante la necessità di rispettare le tempistiche relative all'esecuzione dell'intervento nella sua globalità, finanziato anche con risorse PNRR, nonché l'urgenza venutasi a creare per circostanze e fatti non imputabili alla S.A.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla S.A., in ogni caso non oltre 15 giorni dall'evento per sé, e per i suoi eventuali subappaltatori e subfornitori, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, della sussistenza dei requisiti del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

La S.A. si avvale, **altresì**, della clausola risolutiva espressa nel caso in cui i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'appalto siano destinatari e/o a conoscenza di misure cautelari e/o provvedimenti di rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319-*bis* c.p. 319-*ter* c.p. 319-*quater* 320 c.p. 322 c.p. 322-*bis* c.p. 346-*bis* c.p. 353 c.p. 353-*bis* c.p.

Ancora, la S.A. si avvale della clausola risolutiva espressa nel caso in cui, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.L. n. 77/2020, come convertito dalla Legge n. 120/2020, sia imputabile all'O.E. il ritardo per mancato rispetto dei termini stabiliti dalla citata norma.

In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l'intero

ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla S.A. il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’Affidatario inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del Codice.

In caso di risoluzione del presente contratto, l’Affidatario si impegna, sin d’ora, a fornire all’Agenzia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell’Affidatario, quest’ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l’Agenzia incamererà la garanzia definitiva.

L’Appaltatore dichiara di conoscere e accettare tutte le ipotesi in cui la S.A. potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Art. 13

Assicurazioni e garanzie

L’Affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia definitiva richiesta dalla S.A. (cfr. Allegato “3”).

La garanzia definitiva assicura l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

L’Affidatario è obbligato a reintegrare immediatamente e, comunque, nel termine di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la garanzia definitiva di cui l’Agenzia abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.

La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata subordinatamente alla Verifica di Conformità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

L’Affidatario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, ha prodotto copia della polizza di responsabilità civile professionale come indicato in premessa.

L’Affidatario si è altresì impegnato a costituire e a presentare alla S.A., almeno dieci giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività di indagine, una polizza per la **garanzia di responsabilità civile per danni** ex art.103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il cui importo garantito è di **€ 500.000,00** ai sensi dell’art. 14 del Capitolato.

Art. 14

Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti

Fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett. d), punto n. 2, del Codice in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nei confronti dell’Affidatario inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell’Affidatario, si applicano il disposto di cui all’art. 106, comma 13, del Codice e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52 e ss.mm.ii.

Più precisamente, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Affidatario nei confronti della S.A. a seguito della regolare e corretta

esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla citata Legge n. 52/1991.

Ai sensi dell'art. 48-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Affidatario risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, l'Agenzia si riserva il diritto, e l'Affidatario espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'Affidatario.

Art. 15

Disposizioni antimafia

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 231/2001, nonché alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Art. 16

Modello ex D. Lgs. n. 231/2001 e Impegno Etico

L'Affidatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., reperibile sul sito istituzionale dell'Agenzia, e a tenere un comportamento in linea con il relativo Impegno Etico e, comunque, tale da non esporre quest'ultima al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

L'Affidatario si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Art. 18

Obblighi di riservatezza

L'Affidatario, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'Affidatario è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a

pena di risoluzione del contratto.

Art. 19

Proprietà degli elaborati progettuali prodotti

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica. La S.A. potrà introdurre agli elaborati consegnati dall'Affidatario tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorrere in tal caso anche all'attività di operatori diversi rispetto all'Appaltatore medesimo e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

Art. 20

Domicilio delle Parti

Per tutti gli effetti nascenti dal presente contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- la S.A. elegge il proprio domicilio, in Roma, Via Barberini, n. 38;
- l'Affidatario elegge domicilio presso la sede legale della capogruppo mandataria sita in Roma, alla via Lungotevere delle Navi, n.19.

Tutte le comunicazioni effettuate presso i domicili sopra indicati s'intendono regolarmente ricevute e perfezionate.

Art. 21

Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 22

Spese del Contratto

Il presente contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità telematica, conformemente a quanto sancito dall'art. 32, comma 14, del Codice.

La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986, con spese a carico dell'Appaltatore, comprensive dei costi relativi all'imposta di bollo che quest'ultimo dichiara di aver già corrisposto nella misura di euro 432,00 giusta modello F24 del 27.06.2023, agli atti della S.A.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula e alla eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

Art. 23

Recapiti

L'Affidatario designa sin d'ora quale proprio Responsabile del Contratto l'ing. Francesca De Biasi, nata a Livorno il 07.02.1975, C.F. DBSFNC75B47E625U, che giusta Procura Speciale richiamata in precedenza, agisce in nome e per conto dell'Appaltatore, la quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzata ad agire come principale rappresentante dell'Affidatario con l'Agenzia.

Il responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, email e pec.

Le comunicazioni al responsabile del Contratto pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

- Telefono: [REDACTED]
- Cellulare: [REDACTED]
- Email: [REDACTED]
- Indirizzo di posta elettronica certificata PEC: [REDACTED]

Le comunicazioni all'Agenzia inerenti la gestione del presente contratto saranno effettuate, per iscritto al RUP, ing. Giovanni Piccirillo, presso i seguenti recapiti:

- Email: *giovanni.piccirillo03@agenziademano.it*;
- Indirizzo di posta elettronica certificata PEC: *strutturaprogettazione@pce.agenziademano.it*

L'Affidatario dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'Affidatario medesimo.

Il responsabile del Contratto dell'Affidatario opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), individuato nella persona dell'ing. Roberto CIMMINO email: *roberto.cimmino@agenziademano.it*, della Stazione appaltante coordinandosi con il medesimo.

Art. 24 Variazioni

L'Agenzia si riserva la facoltà di sospendere o apportare variazioni alle attività oggetto dell'appalto per effetto di mutate esigenze e/o di maggiore utilità. Le predette variazioni saranno comunicate per iscritto all'Affidatario, il quale è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del valore del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. Al di là di tale limite, l'Affidatario ha facoltà di risolvere il contratto.

Ai sensi del capitolo 9.8 del Capitolato Tecnico Prestazionale, in considerazione della piena responsabilità del raggiungimento del livello di conoscenza LC3 da parte dell'Operatore Economico, sono ammesse eventuali integrazioni e/o modifiche al set minimo di prove individuato dalla SA, senza che le stesse siano considerate varianti. Inoltre, non sono da considerarsi varianti in diminuzione le decurtazioni al corrispettivo di base previste nel Capitolato Tecnico prestazionale per il raggiungimento di un livello di conoscenza inferiore al LC3.

Per l'Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione

*Il Direttore della Struttura per la Progettazione
arch. Filippo Salucci
f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005*

Per l'Operatore Economico

*p. l'Appaltatore
f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile l'Affidatario dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente contratto, nonchè di essere pienamente edotto e di accettare le disposizioni di cui agli artt. **1), 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12-bis), 13), 14), 15), 18), 21) e 24)** del contratto e degli articoli **3), 5), 6), 7), 9), 12), 14), 15), 18), 19), 20), 21), 28), 29), 34) e 35)** del Capitolato.

Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali.

Per l'Agazia del Demanio – Struttura per la Progettazione

Il Direttore della Struttura per la Progettazione
arch. Filippo Salucci
f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005

Per l'Operatore Economico

p. l'Appaltatore
f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005

Si allegano al presente contratto:

- Allegato "1" - Atto costitutivo O.E.;
- Allegato "2" - Procura speciale ing. Francesca De Biasi;
- Allegato "3" - Garanzia definitiva ex art. 103 del D.lgs. n. 50/2016;
- Allegato "A" – Capitolato Tecnico Prestazionale;
- Allegato "B" – Offerta tecnica dell'Operatore Economico;
- Allegato "C" – Offerta economica e temporale dell'Operatore Economico.